



STUDIO LOSI E ASSOCIATI

INFORMATIVA N. 1

Ostiglia, **05.01.2023**

FINANZIARIA 2023

È stata pubblicata sul S.O. n. 43/L alla G.U. 29.12.2022, n. 303, la Legge n. 197/2022, Finanziaria 2023, contenente una serie di interessanti novità di natura fiscale, in vigore dall'1.1.2023.

Rispetto al testo originario del ddl, nella versione definitiva della citata Legge le novità fiscali, di seguito esaminate, sono contenute nell'art. 1, composto da 903 commi.

CREDITI D'IMPOSTA ENERGETICI 1 TRIMESTRE 2023 - commi da 2 a 9 e da 45 a 50

Sono confermate le agevolazioni sotto forma di credito d'imposta per la spesa sostenuta dalle imprese per il consumo di energia elettrica / gas naturale, nonché i benefici previsti per le imprese esercenti attività agricola / agromeccanica e della pesca (acquisto di carburante) **anche per il primo trimestre 2023. Le imprese possono richiedere ai propri fornitori di luce e di gas i dati del credito d'imposta e poi il nostro Studio gratuitamente compilerà i modelli F24 per usufruire dei crediti d'imposta.**

REGIME FORFETTARIO - commi 54

E' stato aumentato da euro 65.000,00 ad euro 85.000,00 (ragguagliati ad anno) il limite dei ricavi/compensi per l'applicazione del regime forfettario.

Viene inoltre previsto che se i ricavi/compensi percepiti superano euro 100.000,00 il regime forfettario cessa di avere applicazione dall'anno stesso ed è dovuta l'IVA a partire dall'operazione che comporta il superamento di detto limite. Pertanto in caso di ricavi/compensi di ammontare compreso tra euro 85.000,00 ed euro 100.000,00 il regime forfettario cessa di avere applicazione dall'anno successivo, mentre invece in caso di ricavi/compensi di ammontare superiore ad euro 100.000,00 il regime forfettario cessa di avere applicazione già dall'anno del superamento e da tale momento il contribuente deve adempiere agli ordinari obblighi IVA.

RIDUZIONE ALIQUOTA IVA PRODOTTI IGIENE INTIMA FEMMINILE / INFANZIA - comma 72

È confermata la modifica della Tabella A, Parte II-bis e Parte III, DPR n. 633/92 per effetto della quale è applicabile l'**aliquota IVA ridotta del 5%** ai seguenti prodotti:

- assorbenti e tamponi per l'igiene intima femminile nonché prodotti per la protezione dell'igiene femminile (anche se non compostabili o lavabili, come previsto in precedenza);
- latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti / bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto;
- preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l'alimentazione dei lattanti / bambini, condizionate per la vendita al minuto;
- pannolini per bambini;

- seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.

Ai fini in esame, la Relazione illustrativa precisa che per individuare i lattanti e i bambini della prima infanzia va fatto riferimento all'art. 2, comma 2, lett. a) e b), Regolamento UE n. 609/2013 in base al quale:

- per "lattanti" si intendono i bambini di età inferiore a 12 mesi;
- per "bambini nella prima infanzia" si intendono i bambini di età compresa tra 1 e 3 anni.



I prodotti per "l'alimentazione dei fanciulli", diversi dai prodotti per l'alimentazione dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia sopra citati, restano soggetti all'aliquota IVA del 10%.

RIDUZIONE IVA APPLICABILE AL PELLETT - comma 73

In sede di approvazione, **per il 2023**, è stata prevista la **riduzione dal 22% al 10% dell'aliquota IVA applicabile ai pellet** di cui al n. 98, Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72.

PROROGA AGEVOLAZIONI ACQUISTO "PRIMA CASA" UNDER 36 - comma 74 e 75

È confermata la **proroga** dal 31.12.2022 al **31.12.2023** delle agevolazioni per favorire l'autonomia abitativa dei "giovani" per l'acquisto della "prima casa" di cui all'art. 64, commi da 6 a 11, DL n. 73/2021, c.d. "Decreto Sostegni-bis".

In particolare per gli:

- **atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di "prime case"** (tranne quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9) come definite dalla Nota II-bis dell'art. 1, Tariffa parte I, DPR n. 131/86;
- **atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà / usufrutto / uso e abitazione** relativi alle stesse;

stipulati nel periodo 26.5.2021 - 31.12.2023 è previsto l'**esonero** dal pagamento:

- dell'imposta di registro;
- delle imposte ipotecaria e catastale;

a favore degli **under 36** con un ISEE non superiore a € 40.000.

In caso di acquisto della "prima casa" **oggetto ad IVA** (aliquota ridotta del 4%), considerato che l'IVA deve essere comunque corrisposta all'impresa cedente, l'agevolazione è riconosciuta sotto forma di **credito d'imposta** di ammontare pari all'IVA corrisposta, utilizzabile:

- in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti / denunce presentati dopo l'acquisizione del credito;
- in diminuzione dell'IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente all'acquisto;
- in compensazione nel mod. F24.

DETRAZIONE IVA ACQUISTO IMMOBILI CLASSE A / B - comma 76

In sede di approvazione è stata introdotta la possibilità di **detrarre ai fini IRPEF**, fino a concorrenza dell'imposta lorda, il **50% dell'IVA** dovuta sul corrispettivo di **acquisto di unità immobiliari residenziali, di classe energetica A / B, cedute** da Organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari o da **imprese costruttrici**. La detrazione:

- spetta per gli acquisti effettuati **entro il 31.12.2023**;
- va ripartita in 10 quote annuali.

COSTI OPERAZIONI CON IMPRESE "BLACK LIST" - commi da 84 a 86

Con l'introduzione all'art. 110, TUIR dei nuovi commi da 9-bis a 9-quinquies è confermato il ripristino della specifica disciplina relativa alla deducibilità dei costi c.d. "black list".

Le nuove previsioni ricalcano sostanzialmente quanto stabilito limitatamente al 2015 dal D.Lgs. n. 147/2015; si rammenta che dal 2016 i costi in esame risultano deducibili secondo le ordinarie regole previste dal TUIR (inerenza, competenza, certezza e determinabilità) con riferimento alle operazioni effettuate con soggetti non "black list".

In particolare è ora prevista la **deducibilità, nel limite del relativo valore normale** determinato ai sensi dell'art. 9, TUIR, delle **spese / altri componenti negativi** derivanti da operazioni intercorse con **imprese residenti / localizzate in Stati o territori non cooperativi** ai fini fiscali, ossia con le giurisdizioni individuate nell'Allegato I della lista adottata dal Consiglio UE

Tale disposizione **non opera, con conseguente deducibilità integrale delle spese**, se l'impresa

residente in Italia dimostra la sussistenza della "circostanza esimente", ossia che le predette operazioni:

- rispondono ad un effettivo interesse economico;
- e
- hanno avuto concreta esecuzione.

Ammontare costo "black list"	Deducibilità
Pari o inferiore al valore normale	Integrale
Superiore al valore normale	Nel limite del valore normale Eccedenza (valore normale - costo) □ al sussistere della circostanza esimente

Le nuove regole riguardano **anche le prestazioni di servizi rese da professionisti** domiciliati nei predetti Stati / territori.



Le spese / altri componenti negativi deducibili devono essere **separatamente indicati nel mod. REDDITI**. La mancata separata indicazione, ancorché non costituisca una condizione cui è subordinata la deducibilità dei costi, è sanzionabile ex art. 8, comma 3-bis, D.Lgs. n. 471/97 (10% del relativo ammontare, con un minimo di € 500 ed un massimo di € 50.000).

Per espressa previsione, quanto sopra non riguarda le operazioni intercorse con soggetti non residenti nei cui confronti è applicabile l'art. 167, TUIR in materia di imprese estere controllate.

ASSEGNAZIONE / CESSIONE AGEVOLATA BENI D'IMPRESA / TRASFORMAZIONE AGEVOLATA IN SOCIETÀ SEMPLICE - commi da 100 a 105

É confermata la riproposizione dell'assegnazione / cessione agevolata di beni immobili e mobili ai soci, consentendo alle società di persone / capitali di assegnare / cedere ai soci, a fronte del versamento di un'imposta sostitutiva:

- gli immobili diversi da quelli strumentali per destinazione;
- i beni mobili iscritti in Pubblici registri non utilizzati come beni strumentali.

L'assegnazione / cessione va effettuata **entro il 30.9.2023**.

ESTROMISSIONE IMMOBILE IMPRENDITORE INDIVIDUALE - comma 106

É confermata la riproposizione dell'estromissione dell'immobile da parte dell'imprenditore individuale. L'agevolazione, con effetto dall'1.1.2023:

- è riconosciuta con riferimento agli **immobili strumentali per natura** ex art. 43, comma 2, TUIR,
posseduti al 31.10.2022;
- riguarda le estromissioni poste in essere dall'1.1 al 31.5.2023;
- richiede il versamento dell'**imposta sostitutiva dell'8%**:
 - nella misura del **60% entro il 30.11.2023;**
 - il rimanente **40% entro il 30.6.2024.**

L'imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell'immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI - commi da 107 a 109

È confermata la riproposizione della **rideterminazione del costo d'acquisto** di:

- **terreni** edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- **partecipazioni** (anche possedute a titolo di proprietà / usufrutto).

I **terreni / partecipazioni devono essere posseduti alla data dell'1.1.2023**, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

Al fine della rivalutazione, in sede di approvazione, è stato fissato al **15.11.2023** (in precedenza 30.6.2023) il termine entro il quale provvedere:

- alla **redazione** ed all'**asseverazione della perizia** di stima;
- al **versamento dell'imposta sostitutiva pari al 16%** (così aumentata rispetto all'originario 14%), in unica soluzione ovvero in un massimo di 3 rate annuali di pari importo; sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo.

TRASFERIMENTO TERRENI AGRICOLI A UNDER 40 - comma 110

Ai sensi dell'art. 2, comma 4-bis, DL n. 194/2009, gli atti di trasferimento di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere **a favore di coltivatori diretti ed IAP**, iscritti nella relativa Gestione previdenziale ed assistenziale, nonché le operazioni fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono assoggettate a:

- imposte di registro e ipotecaria in misura fissa;
- imposta catastale dell'1%.

In sede di approvazione è stato introdotto il nuovo comma 4-ter al citato art. 2, in base al quale la predetta agevolazione è applicabile anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, **posti in essere a favore di persone fisiche di età inferiore a 40 anni** che dichiarano nell'atto di trasferimento di provvedere, entro 24 mesi, all'iscrizione nell'apposita Gestione previdenziale ed assistenziale prevista per i coltivatori diretti e IAP.

TREGUA FISCALE - commi da 153 a 159 e da 166 a 251

È confermata l'introduzione della nuova definizione agevolata delle cartelle di pagamento, c.d. **"rottamazione quater"**, con riferimento ai carichi affidati all'Agente della riscossione fino al 30 giugno 2022.

Il soggetto interessato deve manifestare all'Agente della riscossione la volontà di avvalersi della definizione agevolata mediante un'apposita dichiarazione **da presentarsi entro il 30 aprile 2023**.

PROROGA TERMINI RIVERSAMENTO CREDITO D'IMPOSTA R&S - comma 271

In sede di approvazione è stato **prorogato** dal 30.10.2023 al **30.11.2023** il termine previsto dal comma 9 dell'art. 5, DL n. 146/2021 entro il quale le imprese che hanno **indebitamente utilizzato in compensazione** il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 3, DL n. 145/2013 e che intendono procedere al riversamento spontaneo dei relativi importi, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, sono tenute ad inviare all'Agenzia delle Entrate l'apposita richiesta.

BONUS MOBILI - comma 277

In sede di approvazione, relativamente al c.d. "bonus mobili", con la modifica dell'art. 16, comma 2, DL n. 63/2013, è stato previsto che la detrazione del 50%, da utilizzare in 10 rate annuali, spetta su una **spesa massima di € 8.000 per il 2023** (in precedenza € 5.000) e a € 5.000 per il 2024 (come già previsto dalla Finanziaria 2022).

LIMITE UTILIZZO DEL CONTANTE - comma 384

È confermata la modifica dell'art. 49, comma 3-bis, D.Lgs. n. 231/2007, in base alla quale **dall'1.1.2023 è aumentato a € 5.000** (€ 2.000 fino al 31.12.2022) il limite previsto per il trasferimento di denaro contante / titoli al portatore.

NB Per il servizio di rimessa di denaro ex art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 11/2010 (c.d. "Money transfer") il limite rimane pari a € 1.000.

"SABATINI TER" - commi da 414 a 416

In sede di approvazione è stata prevista un'integrazione alla spesa di € 150 milioni per il periodo 2023 - 2026 ai fini della proroga della c.d. "Sabatini-ter" di cui all'art. 2, DL n. 69/2013. In particolare sono stanziati:

- € 30 milioni per il 2023;
- € 40 milioni per il 2024 / 2025 / 2026.

Viene inoltre **prorogato di ulteriori 6 mesi** il termine di **ultimazione degli investimenti** (da 12 a 18 mesi) di cui al comma 5 del citato art. 2, relativamente agli **investimenti per i quali è stato stipulato un finanziamento "agevolato" dall'1.1.2022 al 30.6.2023**.

CREDITO D'IMPOSTA BENI STRUMENTALI NUOVI - comma 423

In sede di approvazione è stato **prorogato dal 30.6.2023 al 30.9.2023** il termine di cui all'art. 1, comma 1057, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021) entro il quale è consentita **l'effettuazione degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi "Industria 4.0"** di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017 per i quali la **"prenotazione"** (accettazione dell'ordine da parte del fornitore e versamento di un acconto almeno pari al 20% del costo d'acquisto) è intervenuta **entro il 31.12.2022**, al fine di beneficiare del riconoscimento del credito d'imposta nella misura del 40% (per gli investimenti fino a € 2,5 milioni) / 20% (per gli investimenti oltre € 2,5 milioni e fino a € 10 milioni) / 10% (per gli investimenti oltre € 10 milioni e fino a € 20 milioni).

BONUS PSICOLOGO - comma 538

In sede di approvazione, con la modifica dell'art. 1-quater, DL n. 228/2021, è stato previsto che il c.d.

"bonus psicologo" spetta:

- a partire dal 2023 nella misura massima di € 1.500 (in precedenza € 600 per persona) ed è parametrato al valore ISEE;
- nel limite complessivo di € 5 milioni per il 2023 e di € 8 milioni a decorrere dal 2024.

BONUS SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE - comma 615

È confermata la spettanza, anche per gli **investimenti pubblicitari effettuati nel periodo 1.1 - 31.3.2023**, del credito d'imposta di cui all'art. 81, DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto" a favore delle imprese / lavoratori autonomi / enti non commerciali che effettuano **investimenti in campagne pubblicitarie**, incluse sponsorizzazioni, **nei confronti di:**

- leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito di discipline olimpiche / paralimpiche;
- società sportive professionistiche;
- società / associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e paralimpici che svolgono attività sportiva giovanile.

È inoltre stabilito che **per il primo trimestre 2023** il credito d'imposta:

- non può essere superiore a € 10.000;
- è riconosciuto nel limite massimo complessivo di spesa di € 35 milioni.



Il beneficio, pari al 50% degli investimenti effettuati, è **escluso** per gli **investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni**, nei confronti dei **soggetti in regime forfetario** ex Legge n. 398/91.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24, previa presentazione di un'apposita domanda al Dipartimento dello Sport.

CREDITO D'IMPOSTA RICICLAGGIO IMBALLAGGI - commi da 685 a 690

È confermato il riconoscimento **per il 2023 - 2024** di un credito d'imposta pari al **36% delle spese sostenute / documentate** per gli acquisti di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata di imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta / alluminio / vetro. Il credito d'imposta in esame:

- è riconosciuto **fino ad un importo massimo di € 20.000 annui** per ciascun beneficiario;
- va indicato nel mod. REDDITI relativo al periodo d'imposta di riconoscimento;
- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
- è utilizzabile:
 - **esclusivamente in compensazione** con il mod. F24, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline), anche per importi superiori a € 250.000, non rilevando il limite di cui all'art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;
 - a decorrere dall'1.1 del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti.

È demandata al Ministero dell'Ambiente l'emanazione delle relative disposizioni attuative.

ESONERO CONTRIBUTIVO PER ASSUNZIONI

La legge di Bilancio conferma per il 2023 due incentivi già esistenti e che già erano scaduti al termine del 2022: **si tratta dello sgravio contributivo previsto per l'assunzione nel corso del 2023 di giovani under 36 e di donne svantaggiate**, per le quali è stato aumentato il tetto massimo di contributi a carico del datore di lavoro tagliabili annualmente che passa da 6.000,00 a 8.000,00 euro.